SERVIZI SOCIALI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2011

(Assistenza e solidarietà sociale - Sistema integrato delle provvidenze sociali - Esclusione dall'accesso al servizio integrato delle provvidenze sociali per i cittadini extracomunitari e per i cittadini europei non residenti nel territorio della Regione da almeno trentasei mesi - Violazione degli articoli 2, 3, 38 della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 commi 51, 52 e 53, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione - Legge finanziaria 2010" che modifica l'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2006 (così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24 del 2009) che, rendendo accessibile il sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione soltanto ai cittadini comunitari ivi residenti da almeno trentasei mesi, introduce ineguivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione, i cittadini extracomunitari ed i cittadini europei non residenti nella regione da almeno trentasei mesi. Secondo i giudici costituzionali "detta esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata o sul difetto del possesso della cittadinanza europea ovvero, per i cittadini comunitari, su quello della mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno trentasei mesi, non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla residenza protratta da almeno trentasei mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale". "Tali discriminazioni, dunque", secondo la Corte, "contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)" (cfr. sentenza n. 432 del 2005).

(a cura di Saverio Lo Russo)